



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di Brescia

STATUTO

approvato dal Consiglio CNA Brescia

in data 28 aprile 2021

INDICE	PAG
● TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
<i>ART. 1 – Costituzione</i>	3
<i>ART. 2 - Scopi e compiti</i>	3
● TITOLO II - IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE	4
<i>ART. 3 - La CNA</i>	4
<i>ART. 4 - Obiettivi del sistema CNA</i>	5
<i>ART. 5 - Il sistema CNA</i>	6
<i>ART. 6 - Le articolazioni del CNA</i>	6
● TITOLO III - IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE	8
<i>ART. 7 - Adesione al sistema CNA</i>	8
<i>ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA</i>	9
● TITOLO IV - GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE	9
<i>ART. 9 - Gli organi della CNA - Associazione Territoriale di Brescia</i>	9
<i>ART. 10 - L'Assemblea Generale degli Associati</i>	10
<i>ART. 11- Il Consiglio: composizione e durata</i>	10
<i>ART. 12 - Il Consiglio: poteri e compiti</i>	11
<i>ART. 13 - La Presidenza: durata, composizione e compiti</i>	12
<i>ART. 14 - Il Presidente</i>	12
<i>ART. 15 - Presidenza onoraria</i>	13
<i>ART. 16 - Il Direttore</i>	13
<i>ART. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti</i>	13
<i>ART. 18 - Il Collegio dei Garanti</i>	13
● TITOLO V - AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI	14
<i>ART. 19 - Fondo comune</i>	14
<i>ART. 20 – Autonomia finanziaria</i>	14
<i>ART. 21 - Bilanci</i>	14
<i>ART. 22 – Piano Strategico</i>	14
● TITOLO VI - RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'	14
<i>ART. 23 - Adesione dell'Associazione Territoriale di Brescia al sistema CNA</i>	14
<i>ART. 24 - Rapporto associativo</i>	15
<i>ART. 25 - Incompatibilità e cumulo delle cariche</i>	15
<i>ART. 26 - Logotipo e simbolo</i>	15
● TITOLO VII - NORME FINALI	16
<i>ART. 27 - Scioglimento della Confederazione</i>	16
<i>ART. 28 - Entrata in vigore dello Statuto CNA Associazione Territoriale di Brescia</i>	16
<i>ART. 29 - Rinvio legislativo</i>	16
<i>ART. 30 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti</i>	16

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Territoriale di Brescia (più brevemente denominata CNA Associazione Territoriale di Brescia), associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Brescia.

Art. 2 - Scopi e compiti

1. La CNA Associazione Territoriale di Brescia favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa e agisce coerentemente agli scopi, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale.

In particolare gli scopi della CNA Associazione Territoriale di Brescia sono:

a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello territoriale;

b) elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA; stipula accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad essa demandate dai livelli nazionale e/o regionale;

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo territoriale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

b) promuove la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, del credito, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani e ai loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA-ITACO, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n. 152.

d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e regionali della Fondazione ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per 'Artigianato e le Piccole Imprese e della struttura del sistema regionale ECIPA società cooperativa ;

e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;

f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati interni ed internazionali;

g) costituisce strutture organizzative e di servizio idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;

h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

- i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti.
- k) promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero.
- l) attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- m) definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- n) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA

1.CNA Associazione Territoriale di Brescia si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema CNA sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

2.Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Dello stesso fanno parte gli Enti Confederali come EPASA-Itaco e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute o partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare S.r.l., CNA Impresa sensibile ONLUS, progetto CNA World , ciascuno mantenendo una propria responsabilità

3.Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

4.L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Territoriale di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

5.I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

6.Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

7.Il Consiglio CNA Brescia Associazione Territoriale, ai sensi dell'art. 13, lett. q) del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

- a) il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b) l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
- c)l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

8.I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni/Consigli delle CNA territoriali o regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

9.Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

10.Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

11.La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA

1.Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione.

Valori distintivi dell'artigianato e delle micro piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

2.Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea

3.Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

4.Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

5.Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza e del Consiglio si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

6.Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

7.Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

8.Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della associate.

Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

10. Il sistema CNA concorre a promuovere con istituzioni, enti, ed organizzazioni economiche, sociali e culturali del paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 –Il sistema CNA

1. La CNA, intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.

Essi sono:

- a. I Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
- b. i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA;
- c. CNA Professioni;
- d. CNA Pensionati;

ART. 6 - Le articolazioni del sistema CNA

A) I Mestieri e le loro Unioni

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono.

2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.

3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

5. Ciascuna articolazione di Mestiere territoriale concorre a costituire l'Unione Territoriale, Regionale e Nazionale di appartenenza.

6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.

7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione, laddove costituite, restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

8. Il Presidente di Mestiere è membro di diritto del Consiglio di CNA Brescia Associazione Territoriale.

9. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione territoriale, laddove costituita, è membro di diritto del Consiglio di CNA Brescia Associazione Territoriale.

10. I Mestieri che compongono le Unioni territoriali, laddove costituite, concorrono alla composizione del Consiglio fino ad un massimo di un terzo dei componenti dello stesso.

11. Il Presidente CNA Associazione Territoriale di Brescia, con delibera della propria Presidenza, può delegare, al Presidente di Mestieri e al Presidente Coordinatore di Unione, laddove costituita, di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
- c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
- d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

12. Il Presidente CNA Associazione Territoriale di Brescia, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme del Consiglio, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.

13. In considerazione della specificità dei mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

14. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA di Brescia il quale opera su mandato dei relativi organi confederali.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

15. I Mestieri e le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA di Brescia, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività che le concernono.

B) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

1. CNA Associazione Territoriale di Brescia promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

2. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello territoriale resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto del Consiglio della CNA.

C) CNA PROFESSIONI

1. CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

2. CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA...Professionisti" e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni/Consigli Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

D) CNA PENSIONATI

1. CNA Brescia Associazione Territoriale. promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati di Brescia.

2. L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si riconosce nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale di CNA Pensionati e nello Statuto di CNA Nazionale.

3. Il Presidente di CNA Pensionati resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto del Consiglio della CNA.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di Brescia;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA, EPASA-ITACO, Impresa Sensibile ONLUS le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA:

- a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali
- e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f) per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Il Consiglio CNA Associazione Territoriale di Brescia stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

5. CNA Associazione Territoriale di Brescia attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Data Base nazionale. Sistema Informativo Dati nazionale: SID CNA Nazionale

6. CNA Associazione Territoriale di Brescia utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

1. CNA Brescia Associazione Territoriale, come livello confederale di base del sistema CNA, si impegna ad osservare tutti i vincoli derivanti dal rapporto associativo.

2. In particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli:

- a) il rispetto di scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto di CNA Nazionale, in particolare per quanto attiene gli articoli 2,3,4,5,7 e 9;
- b) le modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c) la previsione di organi di controllo, di garanzia ed arbitrari coerenti con lo Statuto di CNA Nazionale;
- d) la conformità con quanto previsto, in merito agli ambiti territoriali e merceologici, dall'art. 8 punto f dello Statuto di CNA Nazionale;
- e) adotta integralmente quanto previsto e disposto dall'articolo 8 dello Statuto Nazionale di CNA, non espressamente disciplinato in altre parti del presente statuto;
- f) adotta il codice etico e il codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti da CNA Nazionale

3. Inoltre, CNA Brescia Associazione Territoriale:

- a) si impegna a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Assemblea Nazionale della CNA;
- b) si obbliga a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- c) si impegna a costituire CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- d) riconosce il ruolo e le funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- e) si impegna ad utilizzare la denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- f) si impegna ad accettare le decisioni del Collegio nazionale dei Garanti in ogni tipo di controversia con le altre componenti il sistema CNA.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA CNA TERRITORIALE

ART.9 - Gli organi della CNA - Associazione Territoriale di Brescia

1. Gli organi della CNA- Associazione Territoriale di Brescia sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- Il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi della CNA Associazione Territoriale di Brescia sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA

3. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

4. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente statuto, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) Nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

5. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 10 - L'Assemblea Generale degli Associati

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli Associati di CNA Associazione Territoriale di Brescia e da CNA Pensionati di Brescia, che risultino regolarmente iscritti al momento dell'assemblea stessa.

2. L'Assemblea Generale si riunisce ogni 4 anni e procede all'elezione del Consiglio.

3. Ogni partecipante all'Assemblea Generale rappresenta soltanto la propria posizione associativa; è esclusa ogni possibilità di delega ad altri iscritti alla CNA o a persone esterne all'Associazione.

4. L'Assemblea Generale è convocata dalla Presidenza con avviso scritto agli associati oppure mediante affissione della convocazione presso le sedi territoriali; può tenersi in seduta unica o in più assemblee territoriali.

5. Viene convocata in prima e seconda convocazione, con un intervallo di tempo di almeno un giorno. L'assemblea procede all'elezione del Consiglio in prima convocazione se sono presenti il 50% + 1 degli associati con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti.

ART. 11 – Il Consiglio: composizione e durata

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea generale degli Associati secondo le modalità stabilite dal regolamento, che dovrà in ogni caso garantire una composizione del Consiglio che tenga conto della consistenza associativa delle diverse aree territoriali e delle Unioni presenti sul territorio.

2. Sono membri di diritto del Consiglio:

- a) i Presidenti di Mestiere
- b) i Presidenti Coordinatori delle Unioni, laddove costituite
- c) i Presidenti dei raggruppamenti di interesse
- d) i Presidenti onorari di CNA
- e) i componenti la Presidenza

I membri di cui alle lettere a), b), c) e e) del presente articolo sono sostituiti di diritto nel Consiglio dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

3. Partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

4. Il Consiglio può inoltre invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, altri imprenditori associati ed i funzionari della associazione.

5. Il Consiglio dura in carica 4 anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

ART. 12 – Il Consiglio: poteri e compiti

1. Il Consiglio è il massimo organo deliberativo di CNA Brescia - Associazione Territoriale

2. Il Consiglio:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Brescia Associazione Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della P.M.I.;
- b) esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo proposti dalla Presidenza;
- d) indica, su proposta della Presidenza, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale e delibera le quote associative annuali, che potranno essere differenziate sulla base della natura giuridica e delle dimensioni dell'impresa associata;
- e) approva, anche in seduta ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50 + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti; lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA.
- f) nomina su proposta della Presidenza il Direttore;
- g) delibera il piano strategico poliennale di CNA Brescia Associazione Territoriale, proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore;
- h) definisce le politiche dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, deliberando in merito all'eventuale costituzione di appositi enti e società;
- i) delibera le quote associative annuali (ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni);
- j) esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente, da CNA Brescia Associazione Territoriale;
- k) delibera, su proposta del Direttore, l'articolazione di CNA Associazione Territoriale di Brescia e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- l) provvede, su proposta del Direttore, all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti;
- m) decide le indennità di carica e i gettoni di presenza della Presidenza;
- n) delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di immobili;
- o) ratifica le decisioni assunte in via d'urgenza dalla Presidenza;
- p) dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei garanti e alle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti;
- q) delibera in merito a richieste di adesione a CNA da parte di Associazioni esterne, nelle forme del partenariato o dell'aggregazione, così come definite dallo Statuto Nazionale all'art. 13 comma 4, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari.
- r) decide, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
- s) delibera il regolamento di CNA Associazione Territoriale di Brescia e le sue modifiche.
- t) procede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi su indicazione dell'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato
- u) deliberare la decadenza dei componenti gli organismi dirigenti;
- v) può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente;
- z) può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad eccezione di quelle previste ai punti j), k), l), o), p) ed r).

2. Il Consiglio è convocato dalla Presidenza in prima e seconda convocazione, con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima. La sua convocazione può anche essere richiesta da 1/3 dei membri, che devono indicare l'ordine del giorno.

3. Le decisioni del Consiglio sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti più uno con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti; in seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con la maggioranza di almeno il 50%+1 dei presenti.

4. Ogni quattro anni il Consiglio appena rinnovato elegge, nella sua prima seduta, il Presidente, la Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti garantendo, per quest'ultimo, terzietà ed indipendenza dei suoi componenti.

5. Qualora si renda necessario il Consiglio può essere convocato per l'elezione del Presidente, della Presidenza o di parte di essa.

ART. 13 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza è eletta dal Consiglio CNA Associazione Territoriale di Brescia che ne determina il numero di componenti. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti.

2. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore.

3. La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della CNA;
- b) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- c) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dal Consiglio;
- d) adotta e propone al Consiglio, per il tramite del Direttore, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale;
- e) verifica l'attuazione dei deliberati del Consiglio organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- f) convoca l'Assemblea Generale degli Associati ed il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
- g) può assumere delibere spettanti al Consiglio, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

4. In caso di necessità la Presidenza può convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

ART. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica della Confederazione;
- b) ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento di CNA Brescia Associazione Territoriale;
- c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Brescia, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- d) presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Brescia a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- f) può conferire deleghe, con delibera della Presidenza, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti dei Mestieri ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni, laddove costituite, dei Raggruppamenti di Interesse, di CNA Professioni e CNA Pensionati presenti sul territorio della Provincia di Brescia.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal Vice Presidente dotato della maggior anzianità associativa.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 15 - Presidenza onoraria

1. Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Associazione Territoriale di Brescia a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello confederale.

2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori del Consiglio.

3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

ART. 16 - Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio, su proposta della Presidenza.

2. Il Direttore:

a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Associazione Territoriale di Brescia e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;

b) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Associazione Territoriale di Brescia;

c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Associazione Territoriale di Brescia e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;

d) propone al Consiglio l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari;

e) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone al Consiglio l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;

f) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Brescia Associazione Territoriale;

g) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

ART. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dal Consiglio. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Brescia Associazione Territoriale.

3. Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione al Consiglio che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

ART. 18 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia insorga all'interno di CNA Brescia Associazione in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni degli organi di CNA Brescia Associazione Territoriale.

2. L'intervento del Collegio dei Garanti avviene di norma su richiesta della Presidenza.

Può essere richiesto, inoltre, dai singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto del Regolamento o del Codice Etico, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

3.CNA Associazione Territoriale di Brescia riconosce la funzione di Collegio dei Garanti per la Provincia di Brescia all'organismo eletto dal livello Confederale Regionale della Lombardia e al Collegio dei Garanti Nazionale quella di giudice unico d'appello verso le decisioni del Collegio dei Garanti Regionale.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 19 - Fondo comune

1.Il Fondo comune della CNA Associazione Territoriale di Brescia è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni componenti il sistema Confederale, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

2.L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dal Consiglio proposta della Presidenza.

3.In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 20 - Autonomia finanziaria

1.CNA Associazione Territoriale di Brescia ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

2.Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

3.I creditori delle CNA Nazionale, CNA Associazioni Territoriali e delle CNA Regionali possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

ART. 21 – Bilanci

1.Il Consiglio approva il bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, secondo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA.

2.Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

3.Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

4.CNA Brescia Associazione Territoriale, persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio. Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

ART.22 – Piano Strategico

1.Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è lo strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

2.CNA Associazione Territoriale di Brescia si dota del Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri, le Unioni, laddove costituite, e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, i Mestieri e le Unioni, laddove costituite, partecipano alla definizione del Piano Strategico

3.Il Piano Strategico è deliberato dal Consiglio, al quale viene proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

Art. 23 – Adesione dell'Associazione Territoriale di Brescia al sistema CNA

1.CNA Brescia Associazione Territoriale, come parte costituente e componente del sistema CNA, si impegna ad osservare tutti i vincoli derivanti dal rapporto associativo.

2. In particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli:

- a) si impegna a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Assemblea Nazionale della CNA;
- b) si obbliga a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- d) si impegna a costituire CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- e) riconosce il ruolo e le funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- f) si impegna ad accettare le decisioni del Collegio nazionale dei garanti in ogni tipo di controversia con le altre componenti il sistema CNA
- g) si impegna ad utilizzare la denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;

ART. 24 - Rapporto associativo

1. CNA Associazione Territoriale di Brescia aderisce al sistema CNA per durata illimitata.

La revoca dell'adesione deve essere deliberata da almeno due terzi delle imprese associate, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'attuazione giuridica della decisione.

2. La CNA di Brescia riconosce e accetta il principio per cui il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, fatta salva la possibilità di una loro impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti.

3. CNA Associazione Territoriale di Brescia assume e adotta integralmente il Codice etico ed il Codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 approvati dalla CNA Nazionale

ART. 25 – Incompatibilità e cumulo delle cariche

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Brescia Associazione Territoriale, di Presidente di Mestiere, di Presidente coordinatore di Unione, laddove costituite, è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore.

2. Gli incarichi di cui al primo capoverso sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie ed agli organi operativi dei partiti a tutti i livelli.

3. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

4. Si rinvia al regolamento interno della CNA l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella sua rappresentanza in Enti ed Istituzioni.

ART. 26 - Logotipo e simbolo

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 27 - Scioglimento della Confederazione

1. Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Generale degli Associati in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 28- Entrata in vigore dello Statuto CNA Associazione Territoriale di Brescia

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio dovrà approvare il regolamento CNA Associazione Territoriale di Brescia

ART. 29 - Rinvio legislativo

- 1.CNA Associazione Territoriale di Brescia si obbliga a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.
- 2.Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia

ART. 30 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

- 1.Il presente Statuto della CNA Associazione Territoriale di Brescia approvato dal Consiglio del 28 aprile 2021 abroga ogni precedente similare normativa.
- 2.Il Consiglio attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente, Eleonora Rigotti, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.